



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia*

*l'analisi statistica e le politiche di coesione*

*Il Capo Dipartimento*

**Al Primo Presidente della Corte di cassazione**

**Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione**

**Al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo**

**Ai Presidenti delle Corti di appello**

**Ai Procuratori generali presso le Corti di appello**

**Al Presidente del Consiglio nazionale forense**

**Al Presidente del Consiglio nazionale del notariato**

**Al Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili**

**Al Presidente del Collegio nazionale agrotecnici e agrotecnici laureati**

**Al Presidente del Consiglio dell'ordine nazionale dottori agronomi e dottori forestali**

**Al Presidente del Consiglio nazionale geologi**

**Al Presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati**

**Al Presidente del Consiglio nazionale periti agrari e periti agrari laureati**

**Al Presidente del Consiglio nazionale periti industriali e dei periti industriali laureati**

**Al Presidente del Consiglio nazionale tecnologi alimentari**

**Al Presidente del Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori**

**Al Presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri**

**Al Presidente dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro**

**Al Presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurgici e degli odontoiatri**

**Al Presidente della Federazione veterinari medici e dirigenti sanitari**

**Al Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi**

**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei biologi**

**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici**

**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione**

**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione ostetrica**

**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche**

**Al Presidente della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapia**

**Al Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali**

*e p.c.*

**Al Capo di Gabinetto del Ministro**

**Al Vice Capo di Gabinetto Vicario del Ministro**

**Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia**

**Al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi**

**Al Direttore generale della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati**

**OGGETTO: Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale – Apertura del sistema – Primo popolamento – Albo dei periti ex art. 67 disp. att. c.p.p. – d.l. 2 marzo 2024, n. 19 – Proroga del termine per il primo popolamento.**

Con nota del 15 dicembre 2023 (prot. 0007358.U) questo Dipartimento ha comunicato che, con la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia – avvenuta il precedente 5 dicembre 2023 – delle specifiche tecniche adottate dal Direttore generale DGSIA, ha preso avvio il primo

*Via Arenula, 70 – 00193 Roma*  
[prot.ddsc@giustiziacert.it](mailto:prot.ddsc@giustiziacert.it) - [segreteria.ddsc@giustizia.it](mailto:segreteria.ddsc@giustizia.it)

popolamento degli albi dei consulenti tecnici d'ufficio, ex art. 13 disp. att. c.p.c., e degli albi dei periti presso il tribunale, ex art. 67 disp. att. c.p.p.

Com'è noto, l'art. 16-novies, comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, prevede che i soggetti che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni sulla tenuta degli albi CTU e periti in modalità informatica che sono già iscritti nei medesimi albi, devono inserire i propri dati, con modalità telematiche in conformità alle specifiche tecniche DGSIA, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle ridette specifiche.

I consulenti tecnici d'ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea a partire dalla data del 4 gennaio 2024, e fino al 4 marzo 2024, sono stati posti in condizione di ripresentare la domanda di iscrizione sul Portale albo CTU periti ed elenco nazionale del Ministero, senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa.

Con riguardo all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, a decorrere dal 5 marzo 2024 i precedenti albi costituiti in formato analogico saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici e non sarà più possibile avanzare domande di iscrizione, se non durante le finestre temporali stabilite dall'art. 5, comma 5, del d.m. 4 agosto 2023, n. 109 (rispettivamente tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno).

Per gli albi dei periti, invece, occorre registrare che con l'art. 22, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entrato in vigore lo scorso 2 marzo e ancora in corso di conversione, per un verso, è stata inserita una nuova categoria professionale di iscrizione all'albo («trascrizione») e, per altro verso, è stato stabilito (introducendo il comma 5-bis dell'art. 67 disp. att. c.p.p.) che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuate ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Inoltre, il comma 6 del ridetto art. 22 stabilisce che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 67, comma 5-bis, disp. att. c.p.p., le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al d.m. 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.

Infine, il comma 7, dell'art. 22 del d.l. n. 19 del 2024, prevede che, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 del medesimo articolo, con provvedimento del Direttore generale DGSIA sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012.

Poiché in data 4 marzo 2024 sono state pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia le specifiche tecniche adottate dal Direttore generale DGSIA, aggiornate alla luce della descritta novella normativa che riguarda l'albo dei periti, da questa data decorrono ulteriori novanta giorni, finalizzati a consentire ai professionisti che non abbiano potuto iscriversi all'albo dei periti nella vigenza della vecchia disciplina, di contribuire al primo popolamento del detto albo.

Sicché, ferma restando la scadenza del termine perentorio del 4 marzo 2024 prevista per l'albo CTU, per l'albo periti va accordato un nuovo termine perentorio di novanta giorni – e quindi fino al 2 giugno 2024 – per consentire ai professionisti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 marzo 2024, di ripresentare la domanda con modalità esclusivamente telematiche.

Al fine di assicurare la corretta implementazione degli albi dei periti ex art. 67 disp. att. c.p.p. istituiti presso ogni tribunale ordinario, si chiede di dare la massima diffusione della presente nota.

L'occasione è gradita per inviare i più

Cordiali Saluti.

Roma, data del protocollo

*Il Capo Dipartimento*

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. n. 82/2005

REG. AL E.D.
20 MAR. 2024
PROT. N. ... SIS 125

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Antonino P. La Malfa

VELLETRI!

**OGGETTO:** Rif. Ordine di Servizio nr. 15/2022- Progetto di smaltimento depositi al Rg. Mod. 1 (Trib.le Velletri, ex Sezioni Anzio e Frascati).

In riferimento alla Nota prot. N.° RG. 438/2024 si relaziona, come da Sua richiesta, circa la natura dei depositi

- **Trattasi dei seguenti depositi giudiziari Mod. 1**

In essi sono confluite tutte le somme cha a qualunque titolo, civile e penali, dovevano essere intestate al Tribunale e sulle quali il Giudice doveva provvedere (es. vendite, cauzioni, deposito a titolo di risarcimento etc., somme sequestrati a qualunque titolo etc.)

**Fino al 2008 le somme relative al penale venivano iscritte al Mod. 1 mentre dall'anno 2009 sono gestite dal FUG.**

**Mentre, per il civile rimane la registrazione al Mod. 1 (ancora cartaceo, gestito presso esecuzioni immobiliari) relativo alla registrazione di tutte le somme intestata al Tribunale**

- **L'attività del Progetto riguarda, depositi fino al 2008 per il penale e fino al 2011 per il civile (rilievo ispettivo).**

Degli 800 depositi riscontrati ne sono stati smaltati circa 500 e ne residuano circa 300.

Essi sono misti tra civile e penale.

- **L'attività da svolgere:**

cercare libretto sul sito FUG Equitalia e riscontrare se la somma è stata già destinata; nel caso di non riscontro circa la destinazione della somma, cercare il libretto ed il provvedimento definitivo.

Nel caso non si trovi il libretto, si potrà chiedere il duplicato da annotare al Mod. 1 originariamente iscritto, rinvenire il provvedimento definitivo e verificare se vi è destinazione della somma ed in caso positivo si provvede in conformità.

In caso negativo, se penale, si attiva l'incidente di esecuzione.

Se civile, sia con provvedimento che senza, constatato il decorso dei 10 anni quale termine prescrizione del diritto di credito, disporre la devoluzione al FUG.

In penale, in caso di mancanza di provvedimento di destinazione, il termine di decadenza è di cinque anni e si devolve al FUG (art. 263 cpp).

In presenza di provvedimento se la cancelleria non ha provveduto e non sono decorsi i termini deve procedere, se decorsi i 10 anni senza richiesta di parte può essere effettuata la devoluzione al FUG.

Nel caso di **non rinvenimento dei provvedimenti definitivi** bisogna verificare le pendenze sui registri e decorsi i 10 anni dalla definizione del procedimento (2946 cc), le somme con provvedimento massivo decorso il termine decennale potranno essere devolute al FUG.

Ossequi.

Velletri, 20 Marzo 2024.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*8cc*  
Dr.ssa Marina Pica

